



*Il Presidente della Giunta Regionale*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N 09 DEL 21/06/2022**

**OGGETTO** : Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo 2022 - dichiarazione "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" anno 2022.

**VISTI**

- il D.lgs n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile" che all'art. 11 recante "Funzioni delle Regioni.....omissis....." al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- la Legge Regionale del 14 dicembre 1993, n. 72 recante "Disciplina delle attività di protezione civile" che tra l'altro all'art. 14 prevede: "È istituita, presso il presso il Servizio regionale di protezione civile, la Sala operativa regionale quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione";
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" all'art. 52 prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile ...omissis..., propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;

**VISTO altresì:**

- il documento del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolta alle Regioni, recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia”;
- il comunicato della Presidenza Consiglio Ministri, “Campagna estiva antincendio boschivo 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché rischi conseguenti”;

**EVIDENZIATO** che in considerazione della estensione e qualità della superficie boscata regionale, della presenza di n. 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Regionale e numerose Riserve naturali, è interesse primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico regionale;

**CONSIDERATO** che con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo trasferendo alla stessa le competenze connessi allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018;

**CONSIDERATO** che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell’art.2, comma 3, lett j), della L.R. 46/2019 è competente nelle attività inerenti l’attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

**CONSIDERATO** altresì che, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di antincendio boschivo, le Regioni si avvalgono delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), anche in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2020, per tutto l’arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi;

**CONSIDERATO** altresì che la L.R. n. 3/2014 prevede che la Direzione Regionale competente, leggasi ad oggi l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, propone l’approvazione della “Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi”;

**RICHIAMATA** la L.353/2000, la L.R. n. 3/2014 e la L.R.46/2019;

**RITENUTO**, ai sensi di tale legge, di:

- dichiarare lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi “per il corrente anno 2022 fissando quale data di apertura della Campagna antincendio 2022 il giorno 04/07/2022 e quella di chiusura il giorno 11/09/2022 sull’intero territorio regionale;
- di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L.353/2000 e l’art. 52 della L.R. n. 3/2014- nella quale sarà attivo il numero verde 800-861016 e presso cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale dei Carabinieri Forestali, secondo la convenzione in essere e del personale regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo;
- di ribadire i contenuti dell’art. 54 della L.R. n. 3/2014 approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento

“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate” (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- di diramare ai sensi dell’art. 55, stessa legge i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del territorio regionale;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,

## **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

- di dichiarare ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente **anno 2022** fissando quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno **04/07/2022** e quella di chiusura il giorno **11/09/2022** sull’intero territorio regionale;
- di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della L.353/2000, dell’art. 52 della L.R. n. 3/2014 e dell’art. 8, comma 7, della L.R. 46/2019, nella quale sarà attivo il numero verde 800-861016 presso cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
- di avvalersi per la operatività della SOUP di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali, secondo le modalità di cui alle rispettive convenzioni, del personale della Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione civile e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo;
- che, per quanto concerne il personale dell’Agenzia regionale di Protezione civile, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 e al fine di assicurare l’operatività, per tutto l’arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi, della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e la presenza di personale regionale di coordinamento sui luoghi di intervento, è assicurato il riconoscimento del lavoro straordinario con oneri a valere sul corrente bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza regionale si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall’art. 40 del CCNL del 22.01.2004;
- di approvare i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate” (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che, ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 3/2014, saranno diramati a tutti i comuni del territorio regionale;
- le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata;
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

Il Dirigente del Servizio Emergenze  
Ing. Silvio Liberatore

Il Direttore dell' Agenzia Regionale  
Dott. Mauro Casinghini

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dott. Marco Marsilio

**REGIONE ABRUZZO**  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**  
*Servizio Emergenze di Protezione Civile e centro Funzionale*

**CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2022**

La Regione Abruzzo, per l'anno 2022, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 21.06.2022 ha dichiarato lo

**STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI**  
**Dal 04 Luglio al 11 Settembre 2022**

**PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOSCHIVE**

Durante tale periodo nelle zone boschive, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

- a) E' fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- b) E' vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
- c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli **stessi**; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
- d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
- e) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
- f) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- g) Si richiamano le disposizioni dell'art. 50 del T.U. del 18.06.1931 n. 773 sulle leggi di pubblica sicurezza precisando che fermo restando il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 11 Settembre 2022 o altre date stabilite da regolamenti locali, l'abbruciamento non potrà interessare in nessun caso il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.
- h) Per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni dimassima vigenti.
- i) I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
- j) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
- k) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.